

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 2140

del 26-11-2021

O G G E T T O

Protocollo d'intesa tra quest'Azienda ULSS e il Centro Servizi IPARK s.r.l. di Vicenza.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 2236

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che la Regione Veneto, con DGR n. 306 del 16 marzo 2021, ha integrato la precedente DGR n. 1590 del 17 novembre 2020 di approvazione del progetto di interesse specifico di valenza regionale, finalizzato a garantire il supporto in termini di assistenza infermieristica da parte delle Aziende ULSS ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e contrattualizzati della Regione Veneto.

La DGR n. 306/2021 prevede la possibilità da parte delle Aziende ULSS di assegnare temporaneamente, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs n. 165/2001 per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, personale infermieristico presso i Centri di Servizi che ne hanno necessità.

Il Centro Servizi "Ipark s.r.l." di Vicenza, ha chiesto di potersi avvalere, sulla base anche delle varie interlocuzioni effettuate per le vie brevi, dell'apporto temporaneo di collaboratori professionali sanitari – infermieri, nell'ambito di quanto previsto dalla suindicata DGR n. 306/2021.

Ritenuto pertanto, nell'ottica di una collaborazione tra Enti in questo periodo di emergenza ricollegata alla diffusione da Covid 19, di accogliere tale richiesta di collaborazione e conseguentemente di confermare l'approvazione dello schema di convenzione tra questa Azienda ULSS e il Centro Servizi "Ipark s.r.l." di Vicenza per l'attività di collaborazione con personale di quest'Azienda ULSS, con qualifica di CPS - infermiere, da assegnare temporaneamente presso il suddetto Centro, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale ed integrante.

Tenuto conto che la DGR n. 306/2021 stabilisce al punto 8), che gli oneri relativi al trattamento economico siano rimborsati in sede di definizione da parte delle Aziende ULSS delle quote sanitarie da erogare ai Centri Servizi mediante trattenuta finanziaria a titolo di compensazione, ed al punto 9), di dare mandato al Direttore dell'Area Sanità e Sociale di definire l'importo giornaliero lordo da corrispondere per il personale infermieristico.

Richiamato il decreto n. 68 del 23 giugno 2021 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale che, richiamando l'art. 4 dell'allegato A) della DGR n. 306/2021 ed in applicazione del predetto punto 9) della sopra citata DGR, stabilisce che il rimborso degli oneri economici da parte dei Centri di Servizi coinvolti nel progetto alle Aziende ULSS per le assegnazioni temporanee di personale infermieristico avvenga sulla base dell'importo giornaliero lordo unitario omnicomprensivo pari ad € 130.00 per giornata.

Precisato altresì che la Regione, con e-mail in data 16 agosto 2021, con riferimento al trattamento fiscale del personale assegnato temporaneamente ai Centri Servizi ai sensi della già citata DGR n. 306/2021, ha trasmesso il parer del "Gruppo Consulenti Aziendali" con il quale si precisa, ai fini dell'IRAP – trattandosi di un rimborso forfettario e non di un rimborso degli oneri stipendiali – che l'imposta in questione debba restare a carico dell'Azienda ULSS,.

Fatto presente che, nelle more della formalizzazione del protocollo d'intesa ed in considerazione dell'urgenza di procedere con il supporto operativo richiesto dal Centro di Servizi, si è già provveduto ad assegnare temporaneamente, in data 6 ottobre 2021, con note prott. nn.: 101504/2021, 101507/2021 e 101510/2021, gli operatori richiesti.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il Centro Servizi "Ipark s.r.l." di Vicenza, per l'attività di collaborazione con personale di quest'Azienda ULSS, con qualifica di CPS - infermiere, da assegnare temporaneamente presso il suddetto Centro, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale ed integrante;
3. di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane di effettuare gli adempimenti conseguenti all'attuazione del suddetto protocollo d'intesa, anche con riferimento alla tempistica di effettiva assegnazione del personale;
4. di precisare che gli oneri relativi al trattamento economico saranno rimborsati in sede di definizione da parte di quest'Azienda ULSS delle quote da erogare al Centro Servizi "Ipark s.r.l." di Vicenza, mediante trattenuta finanziaria a titolo di compensazione, dandone quindi mandato all'UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est, sulla base di quanto comunicato dall'UOC Gestione Risorse Umane;
5. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 27-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

PROTOCOLLO DI INTESA

**Tra l'Azienda Ulss n. 8 Berica. e il Centro di Servizi IPARK s.r.l. per la
realizzazione del progetto di interesse specifico di valenza regionale
finalizzato a garantire il supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri di Servizi
per anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto**

(DGR n.1590 del 17 novembre 2020 e DGR n. 306 del 16 marzo 2021)

L'Azienda Ulss n.8 Berica (di seguito denominata Azienda ULSS) CF e partita IVA n. 02441500242, con sede legale in Viale Rodolfi, n. 37, 36100 Vicenza, rappresentante dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina nata a Palmi (RC) il 19.05.1957

E

Il Centro di Servizi Residenziali IPARK s.r.l. (di seguito denominato IPARK s.r.l.), con sede legale Via Contrà San Pietro, 60 Vicenza C.F. e P. IVA 03175050248, nella persona del Suo legale rappresentante dott. Lorenzo Rudella, nato a Schio (VI) il 13.05.1959.

Premesso che:

- il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con la l.r. 29 giugno 2012, n. 23 considerava l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un fondamentale supporto ai processi di continuità ospedale-territorio;
- il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con la l.r. 28 dicembre 2018, n. 48, individua, nell'ambito del sistema di offerta regionale modulato per intensità di cura, le strutture socio-sanitarie residenziali e semi residenziali, che si articolano in Centri di Servizi per anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute mentale;
- a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio 2021 in relazione all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19) si sono susseguiti, sia a livello nazionale che regionale, atti che hanno disposto una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19;
- tale riorganizzazione ha coinvolto anche le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, le quali, proprio per le caratteristiche di fragilità dei loro ospiti, hanno dovuto adottare provvedimenti per la tutela degli stessi e per il contenimento del rischio di contagio laddove si sono verificati casi di positività;
- alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica, si è aggiunta la diffusa carenza di personale infermieristico nel panorama regionale e nazionale che risulta particolarmente accentuata nelle strutture residenziali per anziani, anche in ragione delle procedure di reclutamento avviate dalle Aziende Ulss sulla base dei programmi di potenziamento dei servizi impegnati nel contrasto all'epidemia da Covid-19;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1590 del 17 novembre 2020 ha conseguentemente approvato un progetto di interesse specifico di valenza regionale finalizzato a garantire il necessario supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e contrattualizzati della Regione del Veneto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
- Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 16.03.2021. ha integrato gli interventi previsti dal progetto sopra indicato prevedendo la possibilità di assegnazione temporanea,

ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001 di personale infermieristico dell'Azienda Ulss presso il Centro di Servizi interessato;

□ il Centro di Servizi IPARK s.r.l. è accreditato con provvedimento n. 1967 del 21.12.2018 ha un accordo contrattuale con l'Azienda Ulss stipulato in data 4.11.2020 ;

□ il Centro di Servizi ha manifestato all'Azienda Ulss la carenza di personale infermieristico che rischia di compromettere l'assistenza assicurata agli ospiti non autosufficienti ricoverati presso il Centro stesso e in particolare, ha richiesto l'assegnazione temporanea di collaboratori professionali sanitari – infermieri.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Art. 2 - oggetto

Oggetto del presente protocollo di intesa è la realizzazione del progetto finalizzato a garantire il supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto (DGR n. 1590 del 17 novembre 2020, successivamente integrata con DGR n.306 del 16 marzo 2021).

Art. 3 - obblighi delle parti

L'Azienda Ulss si impegna a supportare, tramite i propri infermieri, l'assistenza infermieristica tenuto conto dei termini richiesti dal Centro di Servizi come riportato in premessa. Il personale che garantirà l'assistenza infermieristica è quello con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere. cat. D, con contratto di lavoro dipendente. A tal fine l'Azienda Ulss provvederà ad assegnare temporaneamente, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001, personale infermieristico per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile e comunque non oltre il 31.12.2021. L'Azienda procederà con comunicazione formale ad assegnare il personale presso il Centro Servizi, con indicazione della decorrenza, nonché della durata dell'assegnazione stessa.

Il Centro di Servizi dovrà garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compresa la dotazione e ogni indicazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché ogni altra misura utile ad evitare la trasmissione del contagio. Il Centro di Servizi procederà mensilmente alla rendicontazione delle prestazioni effettuate dagli infermieri dell'Azienda Ulss, entro il 10 del mese successivo, anche con riferimento ad orari svolti, congedi, permessi, ecc.. Il Centro di Servizi si impegna a fornire tutte le informazioni e quanto richiesto dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.

Il Centro Servizi comunicherà tempestivamente all'Azienda infortuni e malattie, riferiti al personale temporaneamente distaccato

Art. 4 - remunerazione delle prestazioni

Il Centro di Servizi corrisponderà all'Azienda Ulss l'equivalente costo del personale sulla base di un costo medio giornaliero pari a Euro 130.00. come definito con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 68 del 23.06.2021.

Tale costo è comprensivo di

- compenso erogato dall'azienda agli infermieri coinvolti;
- oneri riflessi;
- assicurazione per RC professionale;
- assicurazione per infortuni che dovessero occorrere al dipendente, compresa l'assicurazione per incidenti in itinere.

Il rimborso degli importi dovuti avverrà in sede di definizione da parte delle Aziende Ulss delle quote sanitarie da erogare ai Centri di Servizi mediante trattenuta finanziaria a titolo di compensazione. L'Azienda procederà alla liquidazione diretta della quota IRAP spettante.

Art. 5 - durata del protocollo

Il presente protocollo decorre dal 6 ottobre 2021 (data di assegnazione dei primi operatori) e ha validità sino alla durata del progetto regionale (31 dicembre 2021) con la possibilità da parte dell'azienda Ulss di recedere dal presente protocollo in caso di esigenze straordinarie di servizio.

Art. 6 - facoltà di riduzione del numero degli infermieri messi a disposizione

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di ridurre in qualsiasi momento il numero degli infermieri messi a disposizione del Centro di Servizi, anche con riferimento alla durata dell'assegnazione prevista qualora risulti indispensabile per garantire lo svolgimento delle attività assistenziali presso la stessa azienda.

Art. 7 - trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente protocollo in conformità alla normativa vigente.

Art. 8 - adeguamento a nuove disposizioni nazionali e/o regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente protocollo in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali.

Art. 9 - controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente protocollo sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Vicenza.

Art. 10 - registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Letto, sottoscritto digitalmente

Azienda Ulss 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina.

Centro di Servizi IPARK s.r.l.

Il Presidente

Dott. Lorenzo Rudella
